



Riferimento ns. prot. n. 15621/2019

ORDINANZA N. 79/2019

Oggetto: Macellazione a domicilio destinata al consumo privato di capi suini e ovi-caprini di età inferiore ai dodici mesi

IL SINDACO

Visti:

- gli articoli 1 e 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni (Regio Decreto n° 3298 del 20/12/1928 e smi);
- la Direttiva 88/409/CEE (norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni);
- il Reg. UE 2018/969 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2018 (che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti);
- i Reg.ti CE/852/2004 853/2004 854/2004 (rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari, ...sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ...e sulle norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano);
- il Reg. CE 1375/15 del 10/08/2015 (che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni);
- il Reg. CE 1099/2009 art. 10 (relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento);
- la Legge 23/12/1978, n° 833 e smi; (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- la Legge Regionale 04/05/1982, n° 19 (norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
- la Legge Regionale 12/05/1994, n° 19 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
- il D.Lgs 31/3/1998 n. 112 art. 117 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- la DGR n° 1084/2011 approvata con delibera Assemblea legislativa RER n° 69 del 22/12/2011 (Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/01/2010);
- il Regolamento Comunale d'Igiene;
- la D.G.R. 663/2017 del 22 maggio 2017 (Linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini della regione Emilia-Romagna);
- la proposta di emissione di specifica ordinanza sindacale per la macellazione di suini destinati al consumo umano privato, nel periodo 18/11/2019 al 18/04/2020, dell'U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl della Romagna, pervenuta presso il Comune di Russi il 05/11/2019 con prot. 15621;

ORDINA

ai fini della campagna di macellazione a domicilio per consumo privato da effettuarsi nel periodo dal



Comune di Russi
SPORTELLO UNICO

18 novembre 2019 al 18 aprile 2020:

1. ai privati che intendono macellare a domicilio per l'esclusivo uso familiare, di contattare telefonicamente, almeno 2 giorni lavorativi prima della data di macellazione, i seguenti numeri telefonici del Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna:
Bagnacavallo: tel. 0545 283082;
Faenza: tel. 0546 602524;
Ravenna: tel. 0544 286869;

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 10,30 specificando cognome, nome e indirizzo e il codice aziendale dell'allevamento, nonché giorno, ora e luogo in cui avverrà la macellazione;
2. la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo fino ad un numero massimo di **quattro** capi per proprietario, così come presente in BDN (banca dati nazionale);
3. gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere, ai sensi dell'art.10 del Reg. CE n.1099/09, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso. I suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie con l'utilizzo d'idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captivo o apparecchi per elettronarcosi). Allo stordimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo. Gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione;
4. **è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell'avvenuta visita sanitaria;**
5. **è fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate esclusivamente ad un consumo privato;**
6. il Veterinario Ufficiale che conduce la visita sanitaria provvede, per i capi suini, al prelievo di un campione di sangue per il monitoraggio della Malattia di Aujeszky e di muscolo per la ricerca delle trichine, e **in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico effettuato presso la locale sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale le carni possono essere lavorate, ma consumate solo previa cottura. Il Servizio Veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro le 48 ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo);**
7. il costo della prestazione per le visite sanitarie effettuate dai veterinari dell'AUSL della Romagna - Ravenna è fissato come segue:
 - **€ 9,00** per ogni capo suino macellato (comprensivo dell'esame trichinoscopico presso Istituto Zooprofilattico);
 - **€ 7,00** fino a due capi ovicaprini e € 3,50 per ogni capo successivo;
 - **€ 4,50** a visita, quale contributo per prestazioni rese al domicilio del richiedente;
8. l'importo è da pagare anticipatamente tramite:
Conto Corrente Bancario: n. IBAN: IT34 W030 6913 2981 0000 0300 064
Banca Intesa Sanpaolo
Intestato all'AUSL della Romagna
Conto Corrente Postale: n. 11003472
Intestato ad "AUSL della Romagna – Gest. Sanitaria FO Servizio Tesoreria":



Comune di Russi
SPORTELLO UNICO

Causale: macellazione a domicilio ambito Ravenna;

9. l'attestazione dell'avvenuto pagamento è da presentare al veterinario al momento della visita;
10. che gli animali dovranno essere pronti per l'ispezione veterinaria nella mattinata del giorno concordato al momento della prenotazione. La visita sarà effettuata compatibilmente con le disponibilità del servizio ispettivo nell'arco della giornata o al più tardi nella mattinata del giorno lavorativo successivo. Le visite sanitarie non avranno luogo nelle giornate festive e il sabato pomeriggio;

DISPONE

inoltre che al di fuori della campagna invernale, la visita sanitaria per la macellazione a domicilio destinata al consumo privato, venga effettuata solo in giornate preventivamente concordate col Servizio Veterinario dell'AUSL della Romagna.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di Legge (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00; violazione Art. 10 del Reg. CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00) **e nel caso ai sensi del art. 650 del Codice Penale.**

Russi, lì 07/11/2019

IL SINDACO

Valentina Palli